



# COMUNE DI BIONAZ COMMUNE DE BIONAZ

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



\*\*\*\*\*

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  
48 / 2023

## APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMPOSTA SOGGIORNO DAL 1° MAGGIO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì quattordici del mese di novembre con inizio alle ore 14:30 e termine alle ore 15:30, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
<b>NICASE VALTER</b>	Sindaco	X	
<b>BARAILLER DAISY</b>	Vice Sindaco		X
<b>BARAILLER PAOLO</b>	Assessore	X	
<b>BETEMPS ALBERT JOSEPH</b>	Assessore	X	
	<b>Totale</b>	3	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianluca D'INTRONO.

Il Signor NICASE VALTER, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48/2023**  
**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMPOSTA SOGGIORNO DAL 1° MAGGIO 2024.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO:

- che con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- che la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali), con l’articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), è stato stabilito che:
  - a.1) al comma 1, che, a decorrere dall’anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
  - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;
- le seguenti deliberazioni:
  - b.1) n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell’imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
  - b.2) n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell’imposta di soggiorno a partire dall’anno 2013;
  - b.3) n. co
  - b.4) n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);

- la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:
- c.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- c.4) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
  - investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
  - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
  - progetti di mobilità turistica interna;
  - interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
- c.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della lmedesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

- ravvisata, pertanto, la necessità di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, la Regione Valle d'Aosta in data 9 ottobre 2023 ha approvato la DGR n. 1146 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla deliberazione; le disposizioni contenute nella DGR 1146/2023 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;
- il Comune di BIONAZ è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato A) alla deliberazione di Giunta Regionale 1146 del 09-10-2023;
- le tariffe minime stabilite dalla DGR 1146/23 sono

**Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan**

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
  - a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
  - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
  - c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
  - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
  - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
  - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
  - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
  - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
  - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

**Per le strutture extralberghiere e agrituristiche**

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.

2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:

- a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
- b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
  - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
  - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
  - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
- c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
- d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
  - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
  - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
  - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
- e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
  - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
  - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
  - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
  - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
  - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
  - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
  - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

**Per gli alloggi ad uso turistico**

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençon, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;
- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémyen-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il Comune stabilisce, con Deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 1146/23, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino ad un massimo del 50% e comunque fino ad un importo non superiore a 5,00€ per notte di soggiorno;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

VISTO che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), che deve eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di

inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019].

VISTO l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe, la cui competenza rimane quindi della Giunta Comunale, che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

1. DI FISSARE le misure di tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024 come segue:

#### **Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan**

Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:

- g) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
- h) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
- i) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
- j) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
- k) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
- l) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.

Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:

- d) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
- e) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;

f) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.

Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

### **Per le strutture extralberghiere e agrituristiche**

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
  - f) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
  - g) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
    - b4) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
    - b5) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
    - b6) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
  - h) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
  - i) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
    - d4) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
    - d5) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
    - d6) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
  - j) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
    - e8) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
    - e9) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
    - e10) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;



- e11) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- e12) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- e13) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- e14) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

#### **Per gli alloggi ad uso turistico**

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata in misura fissa pari ad € 1,00 per persona per notte di soggiorno

2. DI DARE ATTO che le tariffe relative all'imposta di soggiorno di cui al presente atto decorreranno dal 1° maggio 2024;
3. DI PREVEDERE, per l'anno 2024 un'entrata di € 10.000,00;
4. DI DESTINARE il gettito dell'imposta, così come determinato al precedente punto 1, al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio e, in particolare, a interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'ufficio Regionale del Turismo di cui alla L.R. 26/5/2029 n. 9, gli altri Enti Locali, le Associazioni, le Fondazioni e i soggetti privati;
5. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019, art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
NICASE VALTER

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Gianluca D'INTRONO

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell'art.52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Bionaz, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Gianluca D'INTRONO

---